

Regolamento EBN Porti

1. L'EBN Porti è costituito in conformità con quanto previsto dall'art. 40 del CCNL dei lavoratori dei porti, con gli scopi e le finalità indicate all'art. 2 dello Statuto dell'Ente medesimo.
2. Sono parti costitutive e soci ordinari dell'EBN i fondatori, parti stipulanti del CCNL: Assoporti, Assiterminal, Assologistica, UNIPORT - per le parti datoriali – e FILT CGIL, FIT CISL e UILTrasporti - per le OO.SS.
3. Fermo rimanendo quanto previsto all'art. 7 dello Statuto, le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere convocate anche via mail almeno 7 giorni prima dell'adunanza e si potranno tenere nelle modalità in presenza, in video call o in modalità mista.
4. E' facoltà del Presidente invitare a partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo, anche su proposta di singoli componenti dell'Organo, esperti delle materie poste all'O.d.G. della singola riunione.
5. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale sono verbalizzate dal segretario nominato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente all'inizio di ciascuna seduta.
6. La bozza di verbale è trasmessa ai componenti del Consiglio Direttivo, via e-mail, ordinariamente tre giorni prima della successiva riunione per la sua approvazione in tale sede.
7. Ogni componente del Consiglio Direttivo è tenuto a dichiarare, prima della trattazione del singolo punto all'ordine del giorno, una potenziale situazione di conflitto di interesse personale che dovesse riguardare le attività oggetto di delibera da parte del Consiglio stesso.
Acclarata la situazione di conflitto, il componente interessato può partecipare alla discussione dell'argomento, ma non può prendere parte alla relativa votazione, che si svolge senza il suo concorso.
8. La partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo alle relative riunioni è gratuita salvo diversa, eccezionale e motivata determinazione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.
9. Il compenso per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è determinato dal Consiglio Direttivo.
10. Per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali, sono a carico dell'Ente Bilaterale le eventuali spese di trasporto, di vitto e alloggio, idoneamente documentate, dei componenti degli Organi, secondo criteri e limiti determinati dal Consiglio Direttivo.
11. L'Ente Bilaterale nel realizzare i propri compiti potrà anche attivare, previe deliberazioni assunte a maggioranza dal Consiglio Direttivo, collaborazioni e confronti con altri Enti e istituzioni comunitari, nazionali, locali.

12. Nell'ambito delle sue funzioni l'Ente, previa decisione del Consiglio Direttivo, può avvalersi di consulenze professionali esterne.
13. La scelta di eventuali consulenze esterne dell'Ente avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e richiede, in via ordinaria e salvo eccezioni opportunamente motivate ed approvate a maggioranza dal Consiglio Direttivo, la valutazione comparativa di almeno due candidature da presentarsi secondo modalità decise di volta in volta dallo stesso Consiglio Direttivo.
14. Le imprese e gli enti che applicano ai propri dipendenti il CCNL dei lavoratori dei porti versano all'Ente il contributo - in forma cumulativa e indifferenziata - nella misura determinata dalle parti stipulanti il CCNL dei lavoratori dei porti, secondo le modalità e le tempistiche, definite dall'Ente medesimo in conformità alle previsioni statutarie, come risultanti nel presente Regolamento.
15. In considerazione della forma indifferenziata e cumulativa della contribuzione versata all'EBN dalle aziende/enti che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti, i contributi stessi non costituiscono reddito dei lavoratori per i quali tale contributo è versato. Viceversa, possono costituire reddito e nel caso risulteranno soggette a tassazione dei redditi, nei limiti e nei termini previsti dalla pertinente normativa, le eventuali prestazioni erogate dall'EBN.
16. Il contributo che le aziende/enti che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti versano all'EBN è determinato dalle parti stipulanti quel CCNL e comunicato da quelle all'EBN.
All'attualità, il contributo che le aziende ed enti che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti versano all'EBN è pari a:
- a. Lo 0,15% del minimo conglobato (con esclusione, quindi, dell'EDR e di ogni altra indennità o voce retributiva prevista dal CCNL e/o da accordi di secondo livello) corrisposto per ciascuna mensilità ad ogni lavoratore cui si applica il CCNL dei lavoratori dei porti;
 - b. L'importo fisso di € 43,00/anno per ogni lavoratore – ivi compresi i lavoratori a tempo determinato e a tempo parziale - cui si applica il CCNL dei lavoratori dei porti in organico alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo. Per i dipendenti a tempo determinato e quelli part time il contributo è computato in proporzione al tempo effettivamente lavorato nell'anno cui si riferisce il contributo. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni lavorati naturali e consecutivi sono computate come mese interamente lavorato.
Il contributo non è dovuto per i lavoratori in prova e in aspettativa retribuita.
17. Il contributo di cui al punto a. del precedente Par. 16. è versato, ordinariamente, dal datore di lavoro all'EBN con cadenza semestrale, esclusivamente a mezzo bonifico bancario a favore di:

ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI

IBAN: **IT 10 X 02008 05109 000010840766**; BANCA UNICREDIT con indicazione nella causale di: "Riferimenti azienda/ente; Contributo 0,15%"; periodo di riferimento; n° dipendenti cui si riferisce il contributo.

Il contributo di cui al punto b. del precedente Par. 16 è versato, ordinariamente, dal datore di lavoro all'EBN in unica soluzione entro il mese di ottobre, esclusivamente a mezzo bonifico bancario a favore di:

ENTE BILATERALE NAZIONALE PORTI

IBAN: IT 10 X 02008 05109 000010840766; BANCA UNICREDIT con indicazione nella causale di: "Riferimenti azienda/ente; Contributo misura fissa ex accordo rinnovo 2024"; anno di riferimento; n° dipendenti cui si riferisce il contributo.

18. In caso di reiterato ritardo nel versamento dei contributi, l'Ente invierà all'Azienda specifica comunicazione.
19. In considerazione della natura cumulativa e indifferenziata del contributo versato all'EBN, ciascuna azienda/ente che provvede al versamento, salve diverse successive determinazioni delle parti istitutive/stipulanti il CCNL non è tenuta a comunicare i nominativi dei singoli lavoratori cui si riferiscono i contributi di cui alle lett. a. e b. del precedente Par. 16. e non è tenuta al versamento del contributo di solidarietà su gli importi versati all'EBN.
20. Le aziende/enti in regola con i versamenti dovuti all'EBN nell'anno di richiesta e nel biennio precedente ed i dipendenti di queste, hanno diritto ad ottenere le prestazioni convenute dagli organi direttivi dell'Ente nelle forme da questi determinati.
21. Gli organi dell'Ente sono tenuti a gestire al meglio le disponibilità finanziarie a disposizione dell'Ente Bilaterale, avendo cura che nella gestione di tesoreria non siano introdotti significativi fattori di rischio.
22. Gli impegni di spesa di natura ordinaria, finalizzati al normale funzionamento dell'Ente (ricorrenti e/o contrattualizzati) o relativi alle attività istituzionali conformi a quanto previsto nel Preventivo di spesa approvato dal Consiglio Direttivo, sono gestiti a cura del Presidente che ne informa il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
23. Gli impegni di spesa di natura straordinaria non previsti nel Preventivo, riguardanti sia il funzionamento dell'Ente che le attività istituzionali, devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Qualora gli impegni di cui al presente Par. 23. abbiano carattere di urgenza, il Presidente ne dà, preventivamente, motivata e dettagliata informazione scritta al Consiglio Direttivo, anche via e-mail, sollecitandone il più rapido riscontro anche secondo la formula del silenzio/assenso. In presenza del riscontro favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente è autorizzato a dare esecuzione agli impegni di spesa in parola.
24. E' autorizzata, con delibera del Consiglio Direttivo, l'apertura di conti correnti bancari, con firma del Presidente, presso gli istituti di credito individuati a seguito di valutazione dello stesso Consiglio.
25. Il presente Regolamento e gli allegati che, approvati dal Consiglio Direttivo, sono da quest'ultimo dichiarati allegati e parte integrante del medesimo Regolamento,

possono essere modificati con deliberazione approvata dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 24 settembre 2026.